

## STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE VELICA DILETTANTISTICA WINDSURFING MARINA JULIA



### Art.1 Denominazione e sede

- 1) E' costituita in Monfalcone a Marina Julia in via delle Giarrette con annessa area fronte mare un'Associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata "Associazione Velica Dilettantistica Windsurfing Marina Julia".
- 2) E' facoltà dell'Assemblea Ordinaria dei Soci trasferire la sede in altro luogo dello stesso Comune, ovvero istituire Sedi secondarie in altri Comuni dello Stato.

### Art.2 Scopi

- 1) L'Associazione è apolitica, d'utilità sociale e non persegue fini di lucro. Durante la vita dell'Associazione, non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali. Eventuali utili saranno reinvestiti per l'attuazione dei fini istituzionali
- 2) L'Associazione ha lo scopo, oltre a quello previsto dall'articolo 36 e successive modifiche, di contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica della vela, in particolare della tavola a vela, intesa come mezzo di formazione psicofisica e morale dei soci, mediante la gestione d'ogni forma d'attività agonistica, ricreativa o d'ogni altro tipo d'attività motoria e non, idonea a promuovere la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, nonché alla partecipazione a competizioni sportive. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria d'impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della vela e degli sport del mare, nonché lo svolgimento d'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento, e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
- 3) Partecipare con i propri iscritti a regate veliche, manifestazioni sportive e culturali legate al mare. Organizzare anche in comune con altri, manifestazioni ed altre iniziative per promuovere gli sport del mare.
- 4) Stabilire accordi o convenzioni con altre Associazioni o con Enti Pubblici e privati, per la raccolta di mezzi, per l'organizzazione d'iniziativa e manifestazioni o per la partecipazione ad esse.
- 5) Fornire ai soci assistenza materiale e tecnica per lo svolgimento della pratica sportiva ed amatoriale.
- 6) Ospitare terzi non Soci in occasione di manifestazioni veliche. Ai tesserati FIV d'altre Associazioni sarà riconosciuto il diritto alla reciprocità così come previsto dalle vigenti norme fiscali.
- 7) L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana della Vela, s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli

organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché alle decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

- 8) Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto, le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.
- 9) L'Associazione si impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle Assemblee di settore federali. Inoltre l'Associazione caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

#### **Art.3 Durata**

- 1) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

#### **Art.4 Soci-domanda di ammissione**

- 1) Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative sia sportive svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Federazione Italiana Vela e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

- 2) Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere domanda su apposito modulo.
- 3) La validità della qualità di socio potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve essere sempre motivato contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
- 4) La domanda di ammissione di un socio minorenni dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.
- 5) La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
- 6) Il Circolo Velico dovrà tesserare alla FIV tutti i propri soci.

#### **Art.5 Diritti dei Soci**

- 1) Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché nell'elettorato attivo-passivo.
- 2) Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13
- 3) La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
- 4) Secondo le categorie i soci godono dei seguenti diritti:  
Allievi e Ordinari hanno diritto all'accesso alle strutture interne ed esterne e assegnazione posto tavola o deriva o catamarano o gommone.  
Straordinari accesso alle strutture interne ed esterne.  
Simpatizzanti accesso alle sole strutture esterne.  
Onorari accesso alle strutture esterne ed interne, ma non sono tenuti al pagamento di quote.

#### **Art.6 Doveri dei soci e decadenza degli stessi**

- 1) I soci sono tenuti a pagare la quota di associazione (quota di buon ingresso) al momento dell'ammissione, la quota di partecipazione annuale (quota sociale), le quote quali corrispettivi di specifici servizi proposti dal Consiglio Direttivo.
- 2) I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:  
A- Dimissione volontaria. B- Morosità qualora il socio sia inadempiente per il pagamento delle quote previste. C- Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. D- Scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. del presente statuto.
- 3) Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera C assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria dei Soci. Nel corso di tale assemblea alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data del svolgimento dell'assemblea.
- 4) L'associato radiato non può più essere ammesso e non ha diritto a restituzione della quota associativa annuale né parziale né totale.

#### **Art.7 Organi**

- 1) Gli organi sociali sono: A- l'assemblea generale dei soci. B- Il presidente. C- Il consiglio Direttivo.

#### **Art.8 Funzionamento dell'Assemblea**

- 1) L'assemblea Generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata è costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni

da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

- 2) La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da: A- almeno la metà più 1 degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo; B- Almeno la metà più 1 dei componenti il Consiglio Direttivo.
- 3) L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
- 4) Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
- 5) L'assemblea nomina un segretario, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse.
- 6) L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
- 7) Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modo e l'ordine delle votazioni.
- 8) Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione. I soci colpiti da provvedimenti disciplinari, in corso di esecuzione da parte della F.I.V. possono partecipare alle assemblee, solamente previo l'assenso del consiglio direttivo.
- 9) Hanno diritto a prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie tutti i soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento delle quote sociali. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il consiglio direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.
- 10) Ognuno può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.

#### **Art.9 Assemblea ordinaria**

- 1) La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 2) L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

- 3) Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8 comma 2.

#### **Art.10 Validità dell'assemblea**

- 1) L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
- 2) L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 3) Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi della articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

#### **Art.11 Assemblea Straordinaria**

- 1) L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 2) L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'associazione e modo di liquidazione.

#### **Art.12 Consiglio direttivo**

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto di un numero variabile da tre a sette componenti, determinato di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso il presidente dell'assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. E deliberazioni verranno adottate a maggioranza in caso di parità prevarrà il voto del presidente.

- 2) Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla F.I.V., in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenti, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni dilettantistiche nello ambito della Federazione Italiana della Vela, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o a sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
- 3) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con la maggioranza dei voti dei presenti.
- 4) In caso di parità il voto del presidente è determinante.
- 5) Le deliberazioni del consiglio per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione.

#### **Art. 13 Dimissioni**

- 1) Nel caso, che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venisse a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà dei consiglieri stessi, i rimanenti provvederanno all'integrazione del consiglio con il primo dei non eletti, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi elementi, fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
- 2) Nel caso d'impedimento del presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà accadere alla prima assemblea utile successiva.
- 3) Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduti e quindi il Presidente dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per nominare il nuovo Consiglio Direttivo.
- 4) Nel caso di dimissioni del presidente il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata immediatamente e non senza ritardi l'assemblea ordinaria per la nuova nomina del Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari più urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.

#### **Art. 14 Convocazione direttivo**

- 1) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno metà dei consiglieri, senza formalità.

### **Art.15 Compiti del Consiglio Direttivo**

*Sono compiti del Consiglio Direttivo:*

- 1) *Deliberare sulle domande d'ammissione dei soci.*
- 2) *Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea*
- 3) *Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art.8, comma 2.*
- 4) *Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati*
- 5) *Adottare i provvedimenti disciplinari e di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari.*
- 6) *Attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.*

### **Art.16 Il presidente**

*1) Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.*

### **Art.17 Il Vicepresidente**

*1) Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato.*

### **Art.18 Il Segretario**

*1) Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.*

### **Art.19 Il rendiconto**

- 1) *Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo sia consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico finanziaria dell'associazione.*
- 2) *Il bilancio dev'essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.*
- 3) *Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.*

#### **Art.20 Anno sociale**

1) L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1.mo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Art.21 Patrimonio**

1) I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

#### **Art.22 Clausola compromissoria**

- 1) Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla F.I.V.
- 2) I provvedimenti adottati dagli organi dell'associazione hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei soci.
- 3) L'inosservanza di dette disposizioni costituisce illecito disciplinare.

#### **Art. 23 Scioglimento**

- 1) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci esprimenti il solo voto personale, con l'esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto con l'esclusione delle deleghe.
- 2) L'assemblea all'atto dello scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
- 3) La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art.24 Norma di rinvio**

1) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana della Vela cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del codice civile.

#### **Art.25 Disposizione transitorie**

1) L'Assemblea straordinaria dà mandato al Consiglio Direttivo di apportare allo statuto tutte le eventuali modificazioni che la F.I.V. prescrivesse per l'adeguamento ai principi ispiratori del C.O.N.I., purché non determinino sostanziali modificazioni di quanto approvato.